Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 20 GENNAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Giuseppe Aldè Lecco « G.A.L. », società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni. — **I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % 1950-1974 sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 6 % 1962-1976 sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Start, società per azioni, in Bagnolo Cremasco:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1972. — **Ranco Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1972. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1972. — **Società Italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1972. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1972. — **Società Industrie Metalmeccaniche per Azioni - S.I.M.M.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1972. — **Unione Agricola Polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1972. — **Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1972. — **Società Casearia Franco Italiana, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1973. — **Zingone Iniziative Fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1973. — **Società Acciaierie e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo, società per azioni, in Nave (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1973. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1972. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1972. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1972. — **S.E.I. - Società Esplosivi Industriali, società per azioni, in Ghedi (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1972. — **S.A.P.I.S. - S.p.A. Potentina Incremento Spettacolo, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1972. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972 (Delibera 30 aprile 1962). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972 (Delibera 8 novembre 1967). — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1958/1978 sorteggiate il 9 gennaio 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1972, n. 903.

Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini prescritti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio sono prorogati al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 22 luglio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1972, n. 904.

Contributo straordinario a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 62.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1972, n. **905**.

Contributo per la costruzione della sede del Centro culturale italo-giapponese di Kyoto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 9.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972 quale contributo del Governo italiano alla realizzazione del Centro culturale italo-giapponese in Kyoto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **906**.

Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **907**.

Contributo a favore del nuovo ospedale italiano in Buenos Aires.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 400.000.000 a favore del nuovo ospedale italiano di Buenos Aires.

Art. 2.

All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **908**.

Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 50.000.000 per l'anno 1971 e di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1972, 1973 e 1974.

Art. 2.

L'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa trasmetterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il rendiconto finanziario relativo.

Art. 3.

All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. 909.

Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1969-1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.258.000.000 per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1969-1972, da ripartirsi in ragione di lire 312.500.000 per ciascuno degli anni 1969 e 1970, di lire 315.000.000 per l'anno 1971 e di lire 318.000.000 per l'anno 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 940 milioni relativo agli anni finanziari 1969, 1970 e 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971. A quello di lire 318 milioni per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — NATALI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. 910.

Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa derivante dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da ripartire in ragione di lire tre miliardi nell'anno 1972, lire due miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974 e lire un miliardo per l'anno 1975.

Le norme di cui alla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, sono applicabili fino all'anno 1975.

Art. 2.

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire un miliardo a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e quanto a lire due miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972. A quello di lire 2 miliardi relativo all'anno 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — VALSECCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monselice.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 febbraio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Ricco nel territorio del comune di Monselice;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monselice;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il suggestivo, caratteristico aspetto del monte Ricco. Detto monte, situato al margine meridionale del complesso collinare euganeo, in prossimità delle strade statali n. 10 e n. 16 e dell'austostrada Bologna-Padova costituisce un elemento determinante del paesaggio circostante in rilevante evidenza da numerosi pubblici belvederi;

Decreta:

La zona del monte Ricco sita nel territorio del comune di Monselice ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal confine del comune di Arquà Petrarca, quindi dalla strada comunale « Solana » (ora provinciale), quindi dalla strada S. Vito (detta San Vio) e poi dalla strada Pignara di Sotto fino all'intersezione della medesima con il citato limite territoriale con il comune di Arquà, già sottoposto a vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Monselice provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 17 febbraio 1970, alle ore 11, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati di seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

A tal punto la commissione, ritenuto — per i motivi in precedenza accennati — che il monte Ricco rappresenti una bellezza naturale degna di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, nonchè del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9;

Delibera

con voto favorevole di tutti i suoi membri e con il voto contrario del rappresentante del comune di Monselice, di proporre per le motivazioni in precedenza espresse, al Ministro per la pubblica istruzione, l'imposizione, a sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, il vincolo di tutela sul monte Ricco, e precisamente sulla zona del citato monte compresa in territorio del comune di Monselice e delimitata a nord dal confine del comune di Arquà Petrarca, quindi dalla strada comunale « Solana » (ora provinciale), quindi dalla strada S. Vito (detto San Vio) e poi dalla strada Pignara di Sotto fino all'intersezione della medesima con il citato limite territoriale con il comune di Arquà, già sottoposto a vincolo.

(*Omissis*).

(13300)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Isola Vicentina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 marzo 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il parco Guardini nel comune di Isola Vicentina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Isola Vicentina;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Isola Vicentina, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'area si distingue per la non comune bellezza, sia per l'importanza della zona adibita a parco sia per la sua dislocazione all'interno del capoluogo del comune, ove costituisce una attraente zona verde, la cui visione può inoltre essere goduta dalla strada statale del Pasubio, dalla quale si ammira la sua bellezza sullo sfondo panoramico delle Prealpi Venete;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Isola Vicentina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Sezione *A* - Foglio IX - mappali numeri 40, 43, 41, 81, 82, 73, 69, 70, 85, 182.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Isola Vicentina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso la Amministrazione provinciale di Vicenza il 2 marzo 1971 con il seguente ordine del giorno:

1) ISOLA VICENTINA - Parco Guardini

2) } (*Omissis*).
3) }

(*Omissis*).

Con il voto contrario del sindaco, che chiede di soprassedere, l'astensione del dott. Masotto e con sei voti favorevoli (arch. Padoan con la motivazione: per fare pressione sull'amministrazione comunale ai fini di una revisione della progettata lottizzazione; arch. Tubini con la motivazione: in senso cautelativo), la commissione stabilisce di proporre l'apposizione del vincolo sull'area così censita in comune di Isola Vicentina alla sezione *A* - Foglio IX - mappali numeri 40, 43, 41, 81, 82, 73, 69, 70, 85, 182, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 4 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in quanto.

(*Omissis*).

(13302)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della intera fascia costiera dell'isola di Capraia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intera fascia costiera dell'isola di Capraia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capraia Isola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'isola predetta ha notevole interesse pubblico perchè può essere considerata una delle più attraenti e caratteristiche dell'arcipelago Toscano: per chi proviene dal continente si presenta prevalentemente montagnosa, con coste rocciose a picco sul mare, grotte e specchi e, nella parte centrale, una bella insenatura, in fondo alla quale sta un piccolo porticciolo con sopra appollaiato l'unico paese esistente. Verso est discendono più dolcemente valli e vallette con i caratteristici « radi » sul fondo. La parte orientale dell'isola presenta, inoltre, notevole interesse pubblico perchè con le sue coste rocciose a picco sul mare, dalle quali è visibile la Corsica, con le sue numerose grotte naturali, con le sue graziose valle e vallette, la sua caratteristica vegetazione mediterranea, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Decreta:

Tutta la fascia costiera dell'isola di Capraia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

per km. 1 dalla linea del bagnasciuga all'interno dell'isola;

Per 200 metri dalla linea del bagnasciuga nel mare;

per 200 metri intorno al perimetro in sviluppo degli scogli « delle Formiche » e degli scogli « La Praiola » e « Lo Scoglione » e ferma restando la zona vincolata di cui al precedente decreto di vincolo del 12 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune dell'isola di Capraia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

L'anno 1968 e questo giorno 22 del mese di luglio in Livorno, nel palazzo granducale, alle ore 16, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Livorno, previa convocazione a mezzo di avvisi scritti.

(*Omissis*).

Deliberazione n. 6 - Isola di Capraia - I problemi delle coste e proposta di vincolo.

La commissione delibera ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di vincolare tutta la fascia costiera dell'isola di Capraia nel modo seguente:

per km. 1 dalla linea del bagnasciuga all'interno dell'isola;

per 200 metri dalla linea del bagnasciuga nel mare;

per 200 metri intorno al perimetro in viluppo degli scogli «delle Formiche» e degli scogli «La Praiola» e «Lo Scoglione» e ferma restando la zona vincolata di cui al precedente decreto di vincolo del 12 dicembre 1959.

(13301)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sardegna e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sarda;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Cagliari: gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Collinas, Genuri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru, Barumini, Gesico, Gesturi, Goni, Guamaggiore, Lasplassas, Mandas, S. Basilio, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli, Villanovafranca, Domusnovas, Gonnosfanadiga, Musei, Villacidro, Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Dolianova, S. Andrea Frius, S. Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Santadi, Villamassargia, Arbus, Buggerru, Fluminimaggiore, Iglesias, Muravera, S. Vito, Villaputzu, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Gonnesa, Portoscuso, S. Anna Arresi, S. Antioco, S. Giovanni Suergiu, Tratalias, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Capoterra, Domusdemaria, Pula, Sarrok, Teulada, Villa S. Pietro, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, S. Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Decimoputzu, Donori, Furtei, Guasila, Monastir, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samassi, Samatzai, S. Sperate, Segariu, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Ussana, Vallermosa, Villamar, Villasor, Assemini, Cagliari, Decimomannu, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro, Siliqua, Soleminis, Uta, Villaspeciosa, tutti per l'intero territorio comunale.

Oristano: gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Arborea, Baratili S. Pietro, Cabras, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollasta Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, S. Antonio Ruinas, S. Nicolò d'Arcidano, S. Giusta, S. Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Villanovatruschedu, Zeddiani, Zerfaliu, tutti per l'intero territorio comunale.

Sassari: gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Alghero, Badesi, Bonorva, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Ittiri, Luogosanto, Mara, Martis, Monteleone Roccadoria, Muros, Olmedo, Ossi, Padria, Pozzomaggiore, Portotorres, Putifigari, Romana, Sassari, Semestene, Sennori, Sorso, Tissi, Trinità d'Agultu, Uri, Usini, Valledoria, Villanova, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Aggius, per la località Viddalba.

Nuoro: gelate dei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972:

comuni di Bosa, Cuglieri, Escalaplano, Esterzili, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Nurallao, Orroli, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, Scanomontiferro, Sennariolo, Serri, Seui, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Ulassai, Villanovatulo, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Escolca, per le località Riu Genna Noa, Sutellosu, Auledu, Corrilla, Canali;

comune di Genoni, per la località S. Antine;

comune di Gergei, per le località Oresti, Planu Spandella, Riu Bau Casteddu, Ruina Puligre;

comune di Ierzu, per le località Costa e Sebis, Sa Matta e Piroddi, Nuraxi, Genn'e Sicuru, Alustia, Sa Costa, Perderba, Teledrigu, Su Candelassargiu, Is Baus, Pitz'e Monti, Quirra;

comune di Isili, per le località Murtiddus, Serra su Pilixi, Corongiu Perda, Pala Pepiana;

comune di Lanusei, per le località S. Maria, Maricuscina, Perdedu, Paulis, Sa Madonnina, Bau Lacci, Genn'e Sarritzu, Sa Sedda sa Porta, Morosini, Tucci, Su Pisanu, Ruinas, Pirastus;

comune di Nuragus, per le località Serra Miana, Funtana su Truncu, Bruncu Tanas, Canali, Funtana su Ludu;

comune di Nurri, per l'intero territorio comunale (escluso Pranu, Muru);

comune di Tertenia, per le località Pilegerbi, Baccu'e Pardu, S. Pietro, Mattiatu, Riu Alinus, Su Filigeru, Sa Matta'e Nigola, Nuraxi, Erbeis, Su Tertioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13333)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.
Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 36 di detta legge, che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia », con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto « Fondo » un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Vista la legge 26 giugno 1969, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 10 di detta legge, che ha istituito, per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia », amministrata dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Considerato che a termine del predetto art. 36 i componenti il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia », sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto in data 23 aprile 1971, con cui, tra l'altro, sono stati nominati, per un triennio, i componenti il citato organo, tra cui il rag. Giovanni Tomaselli, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario ed aventi circoscrizione nazionale o regionale;

Considerato che il predetto rag. Giovanni Tomaselli è cessato dal servizio ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mauro Frattini è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario ed aventi circoscrizione nazionale o regionale ed in sostituzione del rag. Giovanni Tomaselli.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti nominati con il decreto in data 23 aprile 1971, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica alle etichette dell'acqua minerale « Vasciano »

Con decreto n. 1330 del 14 dicembre 1972 il sig. Alvaro Luzzi, domiciliato a Todi, provincia di Perugia, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vasciano », di cui al decreto ministeriale n. 858 del 16 febbraio 1966.

Le modifiche consistono nel riportare, nel riquadro sinistro della etichetta, i dati relativi all'analisi chimica eseguita, nel novembre 1970, dal prof. Mario Talenti presso l'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quelli della stessa analisi eseguita nel maggio 1953 ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato, nel novembre 1970, dal prof. Vittorio del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quello formulato dal prof. Vittorio Puntoni nel maggio 1953.

Non vengono riportate, inoltre, le indicazioni delle onorificenze che, nelle etichette autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 858, figurano nel riquadro centrale e lungo il bordo inferiore esterno delle stesse, sul quale ultimo risulta, invece, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico », che sulle etichette del suddetto decreto era inserita a sinistra.

Restano invariate le dimensioni, il formato, i colori, i disegni, i caratteri e le altre diciture di cui all'etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 858.

Nella parte inferiore del riquadro sinistro saranno riportati gli estremi della presente autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 858 del 16 febbraio 1966.

(13213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972 (registro n. 68, foglio n. 315) è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 febbraio 1969 dalla prof.ssa Nuzzo Rocco Anna Maria per lo annullamento della deliberazione n. 834 del 3 febbraio 1969, emessa dalla commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sul ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la decisione di accoglimento del gravame gerarchico del prof. Mazza Natale e la conseguente assegnazione dello stesso alla cattedra di materie letterarie presso la scuola media di S. Felice a Cancello (Caserta) precedentemente conferita alla prof.ssa Nuzzo.

(13396)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 370, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 dicembre 1970 prodotto dal sig. Moioli Giacomo avverso il provvedimento 4 giugno 1970 con il quale il sindaco di Bottanuco ha assegnato al sig. Albergati Giovanni la licenza per l'esercizio del trasporto persone mediante autovettura da noleggiare con conducente.

(10)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione del comune di Vallemosso

Con decreto in data 14 dicembre 1972, n. 31702, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Vallemosso, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 125 del 20 ottobre 1972.

(7)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2926, in data 22 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22, 23 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(8)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale, in data 11 novembre 1972, n. 3958, è stato approvato l'atto n. 91948 di rep. del 26 luglio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore della società in nome collettivo « Zanasi & Moschella », con sede in Foggia, via Trieste n. 15, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », in comune di Foggia, estesa mq. 39, riportata in catasto nella maggiore estensione della particella n. 4298 del foglio di mappa n. 96 allegato *G* del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con il n. 107-*a*.

(13232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,80	586,80	586,88	586,80	586,60	586,80	586,75	586,80	586,80	587,10
Dollaro canadese	587,50	587,50	587,50	587,50	586,80	587,50	587,36	587,50	587,50	587,40
Franco svizzero	156,10	156,10	156,15	156,10	156 —	156,10	156,065	156,10	156,10	156,07
Corona danese	85,175	85,175	85,20	85,175	85,15	85,17	85,165	85,175	85,17	85,17
Corona norvegese	88,57	88,57	77,56	88,57	88,60	88,55	88,55	88,57	88,57	88,60
Corona svedese	123,64	123,64	123,65	123,64	123,60	123,64	123,63	123,64	123,64	123,65
Fiorino olandese	181,94	181,94	181,95	181,94	181,80	181,95	181,90	181,94	181,94	181,82
Franco belga	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	13,27	13,20	13,268	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,38	115,38	115,35	115,38	115,30	115,35	115,31	115,38	115,28	115,23
Lira sterlina	1380,85	1380,85	1381,25	1380,85	1380 —	1380,80	1380,70	1380,85	1380,85	1380,50
Marco germanico	182,815	182,815	182,83	182,815	182,90	182,83	182,78	182,815	182,81	182,81
Scellino austriaco	25,307	25,307	25,31	25,307	25,275	25,30	25,3075	25,307	25,30	25,31
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,89	21,90	21,85	21,90	21,8875	21,90	21,90	21,92
Peseta spagnola	9,2475	9,2475	9,25	9,2475	9,23	9,24	9,247	9,2475	9,24	9,25
Yen giapponese	1,9475	1,9475	1,945	1,9475	1,945	1,94	1,944	1,9475	1,94	1,94

Media dei titoli del 17 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
» 5 % (Ricostruzione)	93,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	94,125
» 5 % (Beni esteri)	92,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,70
» 5,50 % » » 1968-83	94,675
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,30
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1973

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	586,775
Dollaro canadese	587,43
Franco svizzero	156,082
Corona danese	85,17
Corona norvegese	88,56
Corona svedese	123,635
Fiorino olandese	181,92
Franco belga	13,268
Franco francese	115,345
Lira sterlina	1380,775
Marco germanico	182,797
Scellino austriaco	25,307
Escudo portoghese	21,894
Peseta spagnola	9,247
Yen giapponese	1,946

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale a contratto) in data 15 dicembre 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi del pensiero filosofico del cinquecento e del seicento in relazione ai problemi della scienza, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio della fisiologia dei mitocondri, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titolo e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a quattro posti di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'ufficio tecnico immobiliare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio tecnico immobiliare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 29 gennaio 1973 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(480)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattrocentoventicinque posti di tecnico di radiologia di 3ª classe.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 425 posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, così ripartiti:

Regioni	Numeri dei posti
Piemonte e Valle d'Aosta	45
Lombardia	85
Veneto	37
Friuli-Venezia Giulia	6
Liguria	24
Emilia-Romagna	11
Toscana	26
Umbria	16
Marche	9
Lazio	29
Abruzzi e Molise	17
Campania	33
Puglie	35
Basilicata	5
Calabria	16
Sicilia	25
Sardegna	6
Totale	425

I posti di cui sopra potranno essere incrementati nei limiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè - in continuità di tale rapporto d'impiego - alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 20 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Sono ammessi a partecipare al concorso coloro i quali, pur essendo sprovvisti di detto diploma, risultano in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

B) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzanti o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

L'omissione di tale specifica indicazione così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate - durante il normale orario di lavoro - direttamente alla Direzione generale dell'istituto, Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'INAM.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impiego di far conoscere la successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per i cui posti concorrono;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità burocratica di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il concorso comprende l'espletamento di una prova teorico-pratica di tecnica radiologica e la valutazione dei seguenti titoli:

1) votazioni del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado prescritto per la partecipazione al concorso;

2) attività prestata con funzioni di tecnico di radiologia presso Amministrazioni pubbliche e ospedaliere.

Art. 6.

I concorrenti dovranno trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

a) certificato attestante il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame;

b) gli attestati, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche e ospedaliere, comprovanti i periodi di servizio prestati in qualità di tecnico di radiologia medica.

I candidati che abbiano prestato o prestino servizio presso i gabinetti di radiologia dell'INAM in luogo degli attestati di cui al precedente comma, presenteranno una dichiarazione, da essi sottoscritta e convalidata dal direttore della sede, con l'indicazione dei periodi di attività svolta in qualità di tecnico di radiologia.

c) i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina.

I documenti di cui alle precedenti lettere a) e c) dovranno essere trasmessi unitamente alla domanda anche da parte dei candidati in servizio presso l'istituto.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno all'istituto oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione giudicatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e presiederà all'espletamento della prova pratica. La valutazione dei titoli e quella della prova pratica saranno espresse mediante l'attribuzione di apposito punteggio entro un massimo di dieci punti sia per l'una che per l'altra. Saranno giudicati idonei i concorrenti che abbiano riportato nella prova pratica almeno sei punti.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1 sarà predisposta una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito, da parte della commissione giudicatrice, ai singoli candidati giudicati idonei, in base ai criteri di valutazione dei titoli e della prova pratica di cui al precedente art. 5.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso.

a) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

b) certificato di iscrizione all'albo provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli Affari Esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera C), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica.

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione per la quale gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'Istituto nell'ambito delle regioni nella cui circoscrizione si effettua il concorso stesso, saranno confermati presso le sedi di servizio - salvo che aspirino a sede diversa - in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia.

Art. 13.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO A

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA.

OGGETTO: Concorso pubblico a posti nel ruolo dei tecnici di radiologia medica.

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di) . . . (1) e residente in . (provincia di . . . .) via . . . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di radiologia medica di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del . . . . . per i posti relativi alla regione . . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado: . conseguito il . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, rilasciato il . . . . presso . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo:

(5)

(firma)

(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la Regione per i cui posti si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

(13207)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di trentuno ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero trentuno ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 15 marzo 1949;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 500;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 500.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso «Reparti aerei antisom» o presso «Reparti elicotteri».

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . nato a . . . . . . (provincia di . .) il . abitante a (1) . . (provincia di . .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per uffficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . .,

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500;

2) .

. lì .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (4) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Cava dei Tirreni;

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11766 in data 15 ottobre 1971 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Cava dei Tirreni;

Vista la deliberazione n. 25 in data 17 marzo 1972 del consiglio comunale di Cava dei Tirreni relativa alla nomina della commissione giudicatrice del concorso ed il decreto di questo ufficio n. 2043 del 24 maggio 1972, concernente l'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Considerato che al concorso stesso ha partecipato un solo concorrente, il dott. Domenico Lamberti, il quale è stato dichiarato idoneo con punti 137,40 su 200;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 1º giugno 1964, n. 466;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito del concorso in premessa.

Art. 2.

Il dott. Domenico Lamberti è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di medico scolastico nel comune di Cava dei Tirreni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Cava dei Tirreni.

Salerno, addì 15 dicembre 1972

Il medico provinciale: MOLES

(13355)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.